



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del **Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia**
Via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscr. Tribunale di Roma n. 397/99

Sommario n. 5 - 11 febbraio 2000

- **Il pagamento del trattamento di fine rapporto è dovuto nel momento in cui il dipendente cessa di prestare servizio - le connesse pratiche amministrative non giustificano eventuali ritardi**
- **I reati configurabili nelle manifestazioni di razzismo negli stadi - In base alla legge 25 giugno 1993 n. 205 in materia di discriminazione razziale**
- **Solamente il sindacato che firma il contratto collettivo ha il potere di chiederne l'annullamento - non il singolo lavoratore**
- **Festa della Polizia 2000**
- **Lavoro straordinario: rivalutazione**
- **Commissione per le ricompense al personale della Polizia di Stato**
- **Commissione Ruoli Tecnici**
- **Farsi male scivolando su una matita mentre si salgono le scale dell'ufficio non costituisce un infortunio sul lavoro - Se la caduta non è conseguenza di un maggior rischio connesso all'attività lavorativa (Cassazione Sezione Lavoro n. 1109 del 01/02/00, Pres. Lanni, Rel. Berni Canani)**
- **Ruolo Ispettori: avanzamenti di qualifica**
- **Prospetto dei corsi in atto**
- **Indennità integrativa speciale**
- **SIULP Verbania - Nuovo Segretario**
- **Commissione Ispettori**
- **Selezione per la frequenza all'8° Corso Motoristi Equipaggio Fisso di Navigazione fino a 1000 HP**

Il pagamento del trattamento di fine rapporto è dovuto nel momento in cui il dipendente cessa di prestare servizio

Il diritto al TFR matura per il dipendente al momento del suo collocamento a riposo, che, in quanto prevedibile, consente al datore di lavoro di approntare anticipatamente il disbrigo della relativa pratica di liquidazione.

Deve ritenersi priva di fondamento la pretesa del datore di lavoro che gli sia riconosciuto un termine di 30 giorni per liquidare le spettanze dell'ex dipendente, con riferimento alla necessità di svolgere una serie di attività propedeutiche in particolare per i conteggi degli importi dovuti (Cassazione Sezione Lavoro n. 600 del 19 gennaio 2000, Pres. Greco, Rel. Trione).

**I reati
configurabili nelle
manifestazioni di
razzismo negli
stadi - In base alla
legge 25 giugno
1993 n. 205
in materia
di discriminazione
razziale**

Le manifestazioni di razzismo negli stadi possono configurare i reati previsti dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, che prevede in materia sanzioni penali. In particolare l'art. 3 di tale legge dispone quanto segue.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'art. 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni".

**Solamente il
sindacato che
firma il contratto
collettivo ha il
potere di
chiederne
l'annullamento -
non il singolo
lavoratore**

Solamente l'associazione sindacale che stipula il contratto collettivo ha il potere di chiederne l'annullamento; questo potere non appartiene al singolo lavoratore che della contrattazione collettiva è un mero destinatario. Nell'ipotesi di successione di contratti collettivi di diritto comune si verifica l'immediata sostituzione delle nuove clausole a quelle precedenti, ancorchè la nuova disciplina sia meno favorevole ai lavoratori (in quanto il divieto di deroga "in pejus" è posto dall'art. 2077 cod. civ. unicamente per il contratto individuale di lavoro in relazione alle disposizioni del contratto collettivo); con la conseguenza che i lavoratori non possono vantare posizioni di diritto quesito trovando i loro individuali interessi tutela solo tramite quella dell'interesse collettivo (Cassazione Sezione Lavoro n. 941 del 27 gennaio 2000, Pres. De Tommaso, Rel. Berni Canani).

**Festa della
Polizia 2000**

Fissata per il giorno 18 maggio p.v. la giornata in cui sarà celebrato il 148° anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

**Lavoro
straordinario:
rivalutazione**

Per effetto dell'art. 3 – comma 4 e dell'art. 43 – comma 4 – del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 31 dicembre 1999, le tariffe orarie del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare inquadrato nei livelli retributivi, sono incrementate in relazione ai valori stipendiali indicati nell'art. 2 dello stesso D.P.R..

Si trasmette, pertanto, in allegato la tabella delle nuove

tariffe al lordo delle ritenute previdenziali e dell'IRAP, come aggiornamento del prontuario trasmesso con circolare pari numero dell'8 aprile 1999. Si precisa infine, che le predette tariffe sono applicabili, con le stesse decorrenze e misure per i rispettivi livelli di appartenenza, anche al personale della ex carriera direttiva di Prefettura.

I Centri Elaborazioni vorranno provvedere al tempestivo aggiornamento dei dati che permette l'immediata applicazione della normativa richiamata.

Commissione per le ricompense al personale della Polizia di Stato

Con circolare n. 333-C/9016.3 del 25 gennaio 2000, è stata apportata la seguente modifica a quanto impartito con circolare p.n. ed oggetto dell'11 gennaio 2000.

«Di seguito alla circolare p.n. ed oggetto dell'11 gennaio 2000, si comunica che alla pagina 6 della stessa, paragrafo A, punto 1, il 5° capoverso è sostituito dal seguente: "per il personale in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, le norme hanno previsto che le proposte per l'attribuzione della promozione per merito straordinario, dell'encomio solenne, dell'encomio e della lode vengano formulate dai Questori competenti su rapporto del Direttore del Servizio o Ufficio di livello equiparato".

Il successivo 7° capoverso è sostituito dal seguente: "Infine, per quanto concerne il personale in servizio presso uffici interforze, tanto di livello centrale quanto periferico, i quali sono caratterizzati da una particolare struttura organizzativa e funzionale, le proposte per l'attribuzione della promozione per merito straordinario, dell'encomio solenne, dell'encomio e della lode saranno formulate dai Questori competenti su rapporto del funzionario della Polizia di Stato di qualifica più elevata presente nella struttura centrale dei citati organismi; allo stesso funzionario compete la formulazione delle proposte per la concessione del premio in denaro"».

Commissione Ruoli Tecnici

Il giorno 10 febbraio 2000, alle ore 10.00 si è riunita la Commissione per il personale appartenente ai ruoli tecnici della Polizia di Stato, per procedere all'esame degli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:

Commissione per il personale appartenente al ruolo dei periti tecnici:

- attribuzione del giudizio complessivo per l'anno 1998 nei confronti di n. 2 periti tecnici della Polizia di Stato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 53 del D.P.R. 3/1957 e dell'art. 22 del D.P.R. 686/1957;
- ricorsi gerarchici avverso il rapporto informativo ed il giudizio complessivo relativi agli anni 1995 e 1996 complessivi di n. 2 periti tecnici capo e n. 3 periti tecnici capo r.e della Polizia di Stato;

Commissione per il personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici:

- ricorsi gerarchici avverso il rapporto informativo ed il giudizio complessivo relativi all'anno 1995 di n. 2 vice revisori tecnici;
- riammissione in servizio di n. 2 ex appartenenti al ruolo dei revisori

tecnici della Polizia di Stato ai sensi del combinato disposto dell'art. 60 del D.P.R. 335/82 e dell'art. 132 del D.P.R. 10/1/57, n. 3;

Commissione per il personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici:

- scrutinio per merito assoluto riferito al 31/12/97 di n. 52 operatori tecnici della Polizia di Stato per la promozione a ruolo aperto alla qualifica di operatore tecnico scelto della Polizia di Stato (art. 6 D.P.R. 24/4/82 n. 337);
- scrutinio per merito assoluto riferito al 31/12/97 di n. 141 operatori tecnici scelti della Polizia di Stato per la promozione a ruolo aperto alla qualifica di collaboratore tecnico della Polizia di Stato (art. 9 D.P.R. 24/4/82, n. 337, così come modificato dal decreto legislativo 197/95);
- scrutinio per merito assoluto riferito al 31/12/97 di n. 59 collaboratori tecnici della Polizia di Stato per la promozione a ruolo aperto alla qualifica di collaboratore tecnico capo della Polizia di Stato (art. 11 D.P.R. 24/4/82, n. 337, così come modificato dal decreto legislativo 197/95);
- attribuzione del giudizio complessivo per l'anno 1997, nei confronti di n. 1 operatore tecnico e n. 1 collaboratore tecnico e per l'anno 1998 nei confronti di n. 4 operatori tecnici, n. 6 operatori tecnici scelti e n. 1 collaboratore tecnico ai sensi del combinato disposto dell'art. 53 del D.P.R. 3/57 e dell'art. 22 del D.P.R. n. 686/57;
- ricorsi gerarchici avverso il rapporto informativo ed il giudizio complessivi relativi gli anni 95, 96, 97 e 98 complessivamente di n. 2 collaboratori tecnici, n. 1 operatore tecnico scelto e n. 3 operatori tecnici;
- riammissione in servizio di n. 2 ex appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato ai sensi del combinato disposto dell'art. 60 del D.P.R. 335/82 e dell'art. 132 del D.P.R. 10/1/57 n. 3.

**Farsi male
scivolando su una
matita mentre si
salgono le scale
dell'ufficio non
costituisce un
infortunio sul lavoro
- Se la caduta non è
conseguenza di un
maggior rischio
connesso all'attività
lavorativa
(Cassazione Sezio-
ne Lavoro n. 1109
del 01/02/00,
Pres. Lanni, Rel.
Berni Canani)**

L'impiegata A.V. è incorsa in un infortunio scivolando un lapis mentre percorreva le scale per fare ritorno nel suo ufficio dopo avere eseguito una fotocopia. L'INAIL le ha negato il trattamento previsto per gli infortuni sul lavoro.

Ella si è rivolta al Pretore di Torino, che ha rigettato la sua domanda, in quanto ha escluso l'indennizzabilità dell'infortunio sia per mancanza di connessione con un apparecchio fonte di pericolo, sia per la mancanza di prova in merito alla professionalità dell'uso della fotocopiatrice. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Livorno.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 1109 del 1° febbraio 2000, Pres. Lanni, Rel. Berni Canani), ha rigettato il ricorso della lavoratrice, dichiarando di volersi attenere all'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia (Cass. N. 4940/95, n. 9143/97, n. 7486/99 ed altre) secondo cui ricorre la "occasione di lavoro" (prevista dalla legge ai fini dell'indennizzabilità) solo quando l'attività lavorativa esponga il prestatore d'opera ad un rischio diverso da quelli gravanti sulla generalità della popolazione o aggravi questi ultimi in misura non trascura-

bile, pur non richiedendosi che esso sia quello tipico della specifica attività e non essendo per contro sufficiente che l'infortunio avvenga in luogo di lavoro o nel tempo del suo svolgimento. La Corte ha dichiarato di non condividere l'orientamento giurisprudenziale contrario, tendente a prescindere, per la copertura del rischio generico, dal requisito dell'aggravamento, ritenuto superfluo quando l'esposizione a rischio sia imposta dall'attività lavorativa (Cass. N. 7918/978, n. 455/98, n. 5419/99). In questo caso – ha osservato la Corte – il Tribunale ha accertato in fatto, e la circostanza non è controversa, che l'impiegata cadde, scivolando su di un lapis, mentre si recava al suo posto di lavoro dopo aver eseguito un'incombenza d'ufficio (fotocopia). Ha quindi osservato che il rischio connesso agli spostamenti spaziali, che incombe su chiunque si muova da un luogo ad un altro, non era reso, nella specie, quantitativamente maggiore dall'attività lavorativa esplicita dall'infortunata. Questa decisione – ha affermato la Corte – risulta conforme ai principi da applicarsi in materia: infatti la lavoratrice, nel recarsi a fare la fotocopia, si è trovata a fronteggiare un rischio (inciampando in un ostacolo imprevisto e non percepibile) non diverso da quello che incombe su di ogni altro soggetto che si sposti a piedi in circostanze non caratterizzate dall'incombenza a lei assegnata.

Ruolo Ispettori: avanzamenti di qualifica

La Segreteria Nazionale è intervenuta presso il Dipartimento per sollecitare l'inquadramento alla qualifica di ispettore di tutti i vice ispettori relativi all'11, 12 e 13 corso di formazione.

Nella circostanza è stata rimarcata l'opportunità di individuare procedure più snelle che diano maggiore certezza ai colleghi interessati circa i tempi di inquadramento nelle qualifiche superiori una volta raggiunta l'anzianità prescritta.

Il Dipartimento ha comunicato che le procedure saranno definite a partire dal mese di aprile per essere completate definitivamente per tutti gli interessati entro e non oltre il prossimo mese di giugno.

Prospetto dei corsi in atto

In allegato si trasmette copia del prospetto dei corsi in atto in via di svolgimento presso gli Istituti di Istruzione.

Indennità integrativa speciale

Alcune strutture, sulla scorta di quanto stanno inoltrando colleghi appartenenti ad altre Forze di Polizia, hanno chiesto chiarimenti se devono fare inoltrare anche ai nostri colleghi istanza per una rivalutazione dell'indennità integrativa speciale sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'ISTAT.

Ciò in considerazione che una rivalutazione analoga viene attuata al personale non contrattualizzato il cui trattamento è disciplinato da legge.

In merito si chiarisce che per tutto il personale appartenente ai

ruoli da agente a vice questore aggiunto, rientrando tra i beneficiari dei miglioramenti economici derivanti dal contratto, l'adeguamento della predetta indennità avviene non in base all'indice ISTAT ma in funzione dei meccanismi contrattuali.

È chiaro che, alla luce di quanto appena esposto, non è possibile rivendicare una ulteriore rivalutazione della citata indennità in base al costo della vita poiché ciò comporterebbe una duplicazione del beneficio economico; pertanto nessuna domanda può essere accolta in tal senso.

SIULP Verbania - Nuovo Segretario

Domenico Gallotti è il nuovo Segretario Provinciale del SIULP di Verbania.

Al Segretario uscente Leonardi Savazzi i ringraziamenti per l'opera svolta; al neo Segretario i migliori auguri di buon lavoro.

Commissione Ispettori

La Commissione per il ruolo degli Ispettori è stata convocata il 7 febbraio u.s. per procedere all'esame degli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:

- Attribuzione del giudizio complessivo nei confronti di n. 50 appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato;
- N. 50 ricorsi avverso il rapporto informativo nei confronti di appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato;
- N. 6 proposte di promozione per merito straordinario, ai sensi degli artt. 73 e 75 del D.P.R. n. 335/1982, di cui n. 4 favorevoli;
- Collocamento fuori ruolo di n. 5 appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato per incarico presso organismo internazionale, ai sensi della legge n. 1114 del 27/7/62;
- Esame della posizione di n. 2 ispettori capo della Polizia di Stato.

Selezione per la frequenza all'8° Corso Motoristi Equipaggio Fisso di Navigazione fino a 1000 HP

Dal 21 aprile al 12 luglio 2000 è previsto presso il Centro Nautico e Sommozzatori di La Spezia, lo svolgimento dell'8 corso Motorista Equipaggio Fisso di Navigazione fino a 1000 HP, per n. 18 unità, riservato al personale che non sia già in servizio presso le squadre nautiche e che sia appartenente al ruolo dei sovrintendenti, assistenti ed agenti della Polizia di Stato, che hanno presentato istanza entro il 5 u.s..